



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

(Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 marzo 2024)

TITOLO I

Elettorato attivo e passivo

Art. 1 (Soci elettori) Hanno diritto ad esprimere il loro voto per le cariche sociali indicate agli art. 19 e 23 dello statuto, i Soci maggiorenni, ordinari e familiari, della Sezione di Brescia e delle sue Sottosezioni, che risultino in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno sociale in cui si svolgono le elezioni alla data delle stesse. Il diritto al voto sarà attestato dalla presenza del nominativo del Socio nell'elenco estratto dai sistemi informativi del CAI centrale per questo motivo si invitano tutti i Soci a provvedere per tempo al pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Art. 2 (Soci eleggibili) Hanno diritto ad essere candidati per le cariche sociali ad eccezione di quella di Presidente, i Soci maggiorenni ordinari e familiari iscritti alla Sezione di Brescia e alle sue Sottosezioni da almeno due anni completi ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso alla data di presentazione delle candidature.

La candidatura alla carica di Presidente è riservata ai soli Soci iscritti alla Sezione da almeno 5 anni consecutivi, che siano stati componenti del consiglio direttivo della Sezione per almeno un mandato completo ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso alla data di presentazione della candidatura.

Il Socio dovrà presentare la propria candidatura entro i termini prestabiliti e attraverso la compilazione dell'apposito modulo (cartaceo e/o elettronico) in modo da consentire al Comitato elettorale di verificare il possesso dei requisiti indicati dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 3 (Casi di ineleggibilità) I limiti di eleggibilità dei Soci sono indicati dall'art 27 dello statuto sezionale. I componenti del Comitato Elettorale non possono essere candidati nè eletti.

TITOLO II

Comitato Elettorale

Art. 4 (Composizione) Il comitato elettorale è composto da minimo tre componenti effettivi più due supplenti ed è nominato dal consiglio direttivo tra i Soci maggiorenni con almeno due anni di anzianità associativa iscritti alla Sezione di Brescia o alle sue Sottosezioni. Un componente del comitato elettorale che decidesse di candidarsi alle elezioni per gli organismi sezionali successivamente alla nomina dovrà dimettersi prima di presentare la propria candidatura.

Art.5 (Presidente del Comitato) Il Presidente viene eletto tra i componenti del comitato elettorale nella prima riunione, convoca e dirige le riunioni del Comitato. Presiede il seggio elettorale ed ha la responsabilità della regolarità delle operazioni di voto.

Art.6 (Funzionamento del Comitato) Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni riunione del Comitato è redatto un verbale che dovrà essere reso disponibile al direttivo entro dieci giorni. Il Comitato adotta tutte le decisioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato e per il miglior andamento delle operazioni di voto, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale, dello Statuto Sezionale e del presente Regolamento.

Art. 7 (Compiti del Comitato) Il Comitato elettorale sovrintende alla regolarità delle operazioni di voto con l'obiettivo di gestirle al meglio a partire dalla data di inizio fino alla loro conclusione.

Il Comitato Elettorale nello specifico provvede a:

- a) controllare la validità delle candidature verificando l'assenza di cause di ineleggibilità. Il consiglio direttivo e la segreteria della Sezione faciliteranno l'attività del Comitato elettorale mettendo a disposizione della medesima quanto necessario;
- b) curare la redazione e la diffusione ai Soci della Sezione e delle Sottosezioni, della lista dei candidati ed i relativi curricula;
- c) verificare la correttezza dei dati inseriti nel sistema di voto elettronico.
- d) organizzare le operazioni di voto vigilando affinché si svolgano con la massima regolarità;
- e) effettuare lo scrutinio tramite le procedure disponibili sulla piattaforma di voto elettronico.
- f) dare conoscenza ai Soci dei risultati dello scrutinio mediante affissione all'Albo della Sezione e pubblicazione sul sito internet della Sezione;
- g) decidere sugli eventuali reclami presentati.
- h) dare comunicazione agli interessati dell'avvenuta elezione mediante lettera firmata dal Presidente del comitato elettorale.

Art. 8 (Assistenti) Il Comitato elettorale si può avvalere di assistenti nominati dal Consiglio Direttivo per aiutare i Soci che abbiano difficoltà sia nella fase di registrazione del profilo online che in quelle di voto.

TITOLO III

Modalità di espressione del voto

Art. 9 (Scheda Elettorale) Le schede elettorali saranno predisposte nella piattaforma di voto elettronico e oltre ai nomi dei candidati elencati in ordine alfabetico, dovranno consentire all'elettore di votare anche nominativi diversi da quelli dei candidati, purché aventi titolo. In calce saranno riportate le modalità di espressione di voto con il numero delle preferenze esprimibili di volta in volta deliberate dal consiglio direttivo per ogni singola votazione.

Art.10 (Votazione) Le votazioni riguardano l'elezione del Presidente Sezionale, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e dei Delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano e si svolgono esclusivamente con voto elettronico.

Per lo svolgimento delle operazioni di voto sarà disponibile un gruppo di assistenza tecnica.

Presso le sedi delle Sottosezioni è richiesta la collaborazione del Reggente o di un suo delegato e un collaboratore per organizzare e supportare le operazioni di voto.

Il consiglio direttivo fissa il programma dei giorni e degli orari di apertura delle votazioni.

Sarà possibile votare online solo ai Soci che hanno registrato il proprio profilo sui sistemi informativi del CAI. L'elettore è libero di votare anche Soci il cui nominativo non compaia sulla scheda, purché i nominativi prescelti godano del diritto dell'elettorato passivo (art 1 e art 2 del presente regolamento).

E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 11 (Voto per delega) Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sezionale utilizzando il voto elettronico non è ammesso il voto per delega.

Art. 12 (Elenco dei votanti) Al fine di poter consentire la predisposizione del sistema di voto elettronico si procederà all'estrazione del file contenente l'elenco dei Soci con diritto di voto al più tardi cinque giorni prima dell'apertura delle votazioni.

Art. 13 (Votazioni nelle Sottosezioni)

Le Sottosezioni si attivano per favorire il più possibile la partecipazione alle votazioni predisponendo gruppi di assistenza alle operazioni di registrazione del profilo online e mettendo a disposizione dei Soci un personal computer in sede almeno un giorno tra quelli previsti per le operazioni di voto. I Soci delle Sottosezioni possono comunque usufruire delle stesse risorse presso la Sezione.

Art.14 (Scrutinio) – Lo scrutinio avviene con l'apposita funzionalità della piattaforma di voto ed è a cura del Comitato elettorale immediatamente dopo la chiusura delle votazioni che, di norma, avviene nel corso dell'assemblea dei Soci immediatamente dopo la chiusura delle votazioni salvo che il Comitato Elettorale non ritenga opportuno di differirne l'inizio. In tale ipotesi lo scrutinio deve concludersi comunque entro e non oltre due giorni dalla data di chiusura delle votazioni.

Art.15 (Proclamazione) - Risulteranno eletti per ogni carica sociale i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi a seguito dello scrutinio delle schede.

Sono considerati ammissibili alla graduatoria degli eletti solo i soci che abbiano ricevuto almeno 10 voti.

La proclamazione degli eletti nelle rispettive graduatorie avverrà tramite affissione all'albo sezionale e pubblicazione sul sito istituzionale.

In caso di parità di voti risulterà eletto chi ha maggior anzianità di associazione al Club Alpino Italiano. Qualora venga meno, per qualsiasi causa successiva all'elezione, un componente del Consiglio Direttivo, dei delegati o del collegio dei Sindaci Revisori, la sostituzione avviene secondo l'ordine della rispettiva graduatoria risultante dalle elezioni.

Art.16 (Reclami contro il risultato delle votazioni) Eventuali reclami contro l'operato del Comitato Elettorale, ovvero contro i risultati delle elezioni, devono essere presentati a norma del regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

Art.17 (Relazione finale) Adempiuti i suoi compiti, il Comitato elettorale redige una breve relazione sull'andamento delle elezioni che presenterà al nuovo Presidente e al nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Norme finali

Art.18 (Approvazione) Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio direttivo della Sezione di Brescia nella seduta del 4 Marzo 2024. Spetta a tutti i Soci della Sezione di Brescia e delle sue Sottosezioni di rispettarlo e farlo rispettare. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento generale del Club Alpino Italiano.